

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 244/CGF– RIUNIONE DEL 17 APRILE 2013

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

2) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

3) RICORSO SIG.RA BONDI MICHELA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

4) RICORSO DEL SIG. CENTOFANTI ESTEVAN VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

5) RICORSO DEL SIG. COCULO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL'ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

6) RICORSO DEL SIG. BUCCI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL'ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 71/CDN (2012/2013) del 7 marzo 2013, ha inflitto le seguenti sanzioni: al sig. Manolo Bucci (ex presidente del Pergocrema) l'inibizione per mesi 12; al sig. Fabrizio Talone (ex amministrato delegato del Pergocrema) l'inibizione per mesi 6; alla sig.ra Michela Bondi (ex vicepresidente del Pergocrema) l'inibizione per mesi 3; al sig. Estevan Vincenzo Centofanti (ex consigliere del Pergocrema) l'inibizione per mesi 3; al sig. Luca Coculo (ex consigliere del Pergocrema) l'inibizione per mesi 6; al sig. Gianluca Bucci (ex consigliere del Pergocrema) l'inibizione per mesi 6.

Il deferimento è avvenuto per le seguenti causali:

- sig. Manolo Bucci, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ricoperto dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011 la carica di Presidente e legale rappresentante, nonché socio di maggioranza (detenendo il 70% delle quote) della società U.S. Pergocrema 1932 srl attraverso la AMG Immobiliare Srl, di cui era amministratore unico, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale;

- sig. Fabrizio Talone, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo ricoperto dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011, la carica di amministratore delegato della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale;

- signora Michela Bondi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo ricoperto la carica di vicepresidente della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione;

- sig. Estevan Vincenzo Centofanti, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo ricoperto la carica di consigliere della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011 (con delega ai rapporti con la F.I.G.C.), per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione;

- sig. Luca Coculo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per effetto dell'art. 1, comma 5, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., essendo stato socio dal 15 giugno 2011 al 3 agosto 2011 e avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva

gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione, nonché per effetto dell'art. 1, comma 5, C.G.S., per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e per la violazione della norma di cui all'art. 37, comma 1, N.O.I.F., per non aver comunicato alla Lega Pro nella stagione 2010/2011, la propria carica sociale di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011;

- sig. Gianluca Bucci, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., essendo stato socio dal 15 giugno 2011 al 3 agosto 2011 e avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione, nonché per effetto dell'art. 1, comma 5, C.G.S., per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e per la violazione della norma di cui all'art. 37, comma 1, N.O.I.F., per non aver comunicato alla Lega Pro nella stagione 2010/2011, la propria carica sociale di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011.

Il procedimento ha tratto origine dalla dichiarazione di fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Crema in data 20 giugno 2012, a seguito della quale il Presidente federale ha deliberato la revoca dell'affiliazione della società fallita.

I signori Manolo Bucci, Fabrizio Talone, Michela Bondi, Estevan Vincenzo Centofanti, Luca Coculo e Gianluca Bucci, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Michele Gentile hanno proposto appello per la riforma di tale decisione, evidenziando in primo luogo che:

- non risponde al vero che il Pergocrema si sia iscritto in extremis al campionato 2011/2012, mentre l'iscrizione è avvenuta nei termini previsti per essere la società in regola con i parametri richiesti;

- la situazione della società, al termine della stagione sportiva 2010/2011 era regolare, tanto che la Lega Pro, in data 24 agosto 2011, ha svincolato la fideiussione rilasciata dalla Banca del gruppo Bucci, essendo state adempiute tutte le obbligazioni della stagione 2010/2011;

- tra il sig. Bucci ed il sig. Briganti è iniziata una querelle, nella quale il primo ha lamentato le inadempienze del secondo agli obblighi assunti nel contratto di cessione delle quote.

Gli appellanti hanno poi sostenuto che tutte le perdite rilevate dalla Covisoc sono state coperte dal gruppo Bucci per €595.746,00, mentre le successive ispezioni della Covisoc hanno ad oggetto la gestione del gruppo Brighenti e presentano risultati devastanti.

In particolare, hanno rappresentato che lo stato passivo del fallimento, reso esecutivo il 17 gennaio 2013, avrebbe evidenziato come le passività che hanno determinato il dissesto siano riferite tutte alla gestione Briganti, relativa al secondo semestre e successivi, mentre gli organi amministrativi operativi della società, composti dai signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, non avrebbero contribuito a determinare alcuno stato di indebitamento economico-patrimoniale che abbia poi provocato lo stato di insolvenza.

La relazione Covisoc del 13 dicembre 2011 darebbe atto che la società, alla data del 30 giugno 2011, aveva una perdita di €13.015,00, poi coperta dal sig. Bucci con i versamenti di ottobre, con un patrimonio netto di €40.985,00.

La Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto presente che, per quanto riguarda gli amministratori non operativi, gli obblighi di controllo hanno come presupposto l'informazione circa l'esistenza di operazioni significative riguardanti la tenuta economico-patrimoniale della società, mentre, nella fattispecie, l'esistenza di un presidente e di un amministratore delegato con pieni poteri gestionali e l'assenza di elementi di sospetto o di notizie significative circa fatti di insolvenza, avrebbe dovuto portare ad escludere ogni possibile responsabilità dei consiglieri di amministrazione non muniti di cariche operative.

Gli appellanti hanno fatto altresì presente che non erano più in carica da un anno al momento della dichiarazione di fallimento della Società e la Covisoc, nelle sue numerose ispezioni, non avrebbe mai rilevato situazioni di rischio nella gestione del Pergocrema da parte del gruppo Bucci.

Con riferimento alla sanzione inflitta ai signori Coculo e Bucci per la violazione dell'art. 37 N.O.I.F., infine, gli appellanti hanno sostenuto che la norma porrebbe a carico della società sportiva, e non dei soggetti chiamati a ricoprire la carica societaria, l'onere di comunicare agli organi federali il nominativo dei propri amministratori e dirigenti all'inizio del campionato e le variazioni in corso di stagione.

Gli appellanti hanno concluso chiedendo il proscioglimento per insussistenza del fatto.

La Corte ritiene che sussista la responsabilità ascritta ai deferiti.

L'art. 21, comma 2, delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. stabilisce che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16.

Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.

La Corte rileva in via preliminare che la diversa e maggiore responsabilità del sig. Sergio Briganti, presidente della società Pergocrema 1932 S.r.l. alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, emerge inequivocabilmente dal fatto che la Commissione Discipline Nazionale ha disposto la chiusura del dibattimento nei confronti del predetto su istanza presentata dall'interessato di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. ("pena base per il sig. Briganti Sergio, sanzione dell'inibizione per mesi 60, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 40").

Ne consegue che non è in discussione la più elevata responsabilità della gestione Briganti nella produzione del dissesto finanziario che ha portato al fallimento la Società Pergocrema 1932 S.r.l., mentre occorre valutare se, sia pure in misura nettamente inferiore, abbia contribuito a tale situazione anche la precedente gestione Bucci.

Il Collegio ritiene che emergano significativi elementi per ritenere sussistente tale responsabilità.

In primo luogo, risulta che, con atto del 5 luglio 2010, il sig. Gilberto Foresti ha ceduto il proprio 1% alla AMG Immobiliare Srl (di cui era amministratore unico il sig. Manolo Bucci) per un importo di €7.000,00 e la IM.BE. S.p.A. ha venduto contestualmente il 69% delle quote alla stessa AMG Immobiliare S.r.l. per un prezzo pari ad €483.000,00, laddove, nell'agosto 2011, le quote sociali, sia il 70% della AMG Immobiliare Srl sia il 30% di Luca Coculo, sono state trasferite alla World Sport Marketing Srl facente capo al sig. Briganti per il prezzo simbolico di €1.000,00.

Pertanto, già sulla base di tale circostanza, non può sussistere dubbio sul fatto che la Società avesse subito un evidente deprezzamento nel periodo della gestione del gruppo Bucci, vale a dire tra il mese di luglio 2010 e il mese di agosto 2011 e versasse in una situazione di progressiva difficoltà finanziaria.

Inoltre, la circostanza evidenziata dall'organo giudicante di primo grado, secondo cui la Società è riuscita ad iscriversi al campionato di Prima Divisione per la stagione 2011/2012 compensando la carenza patrimoniale con il saldo attivo finanziario delle operazioni di trasferimento dei calciatori, a prescindere dall'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra ricavi derivanti dal trasferimento dei calciatori ed iscrizione al campionato, costituisce ulteriore indizio del fatto che la situazione di difficoltà finanziaria ha iniziato a delinearsi già durante la gestione del gruppo Bucci.

Ne consegue che le responsabilità gestionali, relative al biennio precedente al fallimento, che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società, siano attribuibili, sia pure con un'intensità largamente inferiore alla gestione successiva, anche alla gestione del gruppo Bucci.

Pertanto, la Corte ritiene che sia eccessiva l'applicazione della sanzione dell'inibizione per 1 anno al signor Manolo Bucci, proprietario del 70% delle quote societarie e presidente della Società dal 5 luglio 2010 al 3 agosto 2011, mentre ritiene congrua l'applicazione allo stesso della stessa sanzione dell'inibizione per mesi 6 irrogata al sig. Fabrizio Talone, amministratore delegato della Società per lo stesso periodo, in quanto entrambi i dirigenti sono stati titolari di poteri gestionali ed operativi.

Le sanzioni dell'inibizione per mesi 3 inflitta alla signora Michela Bondi, Vice Presidente, ed al sig. Estevan Vincenzo Centofanti, consiglieri dall'8 luglio 2010 al 3 agosto 2011, devono essere

confermate in quanto, quali consiglieri della Società, va ad essi ascritta una condotta omissiva che, sebbene di minore gravità rispetto alla condotta posta in essere dai titolari di poteri operativi, deve essere apprezzata come concausa della situazione di deprezzamento della Società nell'arco temporale in cui hanno ricoperto la carica societaria.

D'altra parte, si ribadisce, la vendita delle quote sociali ad un prezzo simbolico, enormemente inferiore a quello di acquisto dell'anno prima, così come il trasferimento dei calciatori al fine di conseguire ricavi utili a compensare la carenza patrimoniale, costituiscono elementi sintomatici del progressivo deprezzamento della Società, la cui percezione non poteva ragionevolmente sfuggire a chi ricopriva cariche societarie.

Per tale ragione, la stessa sanzione dell'inibizione per 3 mesi sarebbe congrua anche per i signori Luca Coculo e Gianluca Bucci, consiglieri da 24 ottobre 2010 al 3 agosto 2011.

Tali dirigenti, però, sono stati sanzionati in una misura più elevata, sanzione dell'inibizione per 6 mesi, in quanto avrebbero violato la norma di cui all'art. 37, comma 1, N.O.I.F. per non avere comunicato alla Lega di competenza la propria carica sociale.

La Corte ritiene che la violazione sussiste in quanto, se è vero che l'incombente della comunicazione grava sulle Società e, quindi, sui loro organi amministrativi a ciò preposti, è anche vero che sul dirigente interessato deve ritenersi sussistere un onere di verifica dell'avvenuta comunicazione che, nel caso di specie, non è stato assolto.

Tuttavia, l'applicazione di ulteriori 3 mesi di inibizione per tale condotta omissiva appare oggettivamente eccessiva, mentre si ritiene congrua l'applicazione di un mese ulteriore di inibizione, sicché la sanzione complessivamente da irrogare ai predetti dirigenti è di 4 mesi di inibizione.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti, i ricorsi nn. 1), 2), 3) 4), 5, e 6):

1) Accoglie in parte il ricorso presentato da Bucci Manolo riducendo a mesi 6 la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) Accoglie in parte i ricorsi presentati da Bucci Gianluca e Coculo Luca riducendo a mesi 4 la sanzione inflitta. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3) Respinge i ricorsi presentati da Bondi Michela, Centofanti Estevan Vincenzo e Talone Fabrizio.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREZ LEONARDO SEGUITO GARA SORRENTO/PISA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la Società A.C. Pisa ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro I Divisione Sorrento/Pisa, veniva inflitta al sig. Leonardo Perez la squalifica per 2 gare effettive *“perché, alzatosi dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva all'arbitro una frase offensiva”*.

L'appellante, dopo aver evidenziato –con riferimento all'ingresso in campo del calciatore Perez- le ridottissime dimensioni del terreno di gioco e del campo per destinazione dell'impianto di Sorrento, eccepiva l'incongruità della sanzione sia per la configurabilità della condotta ascritta al giocatore come meramente irrispettosa sia in relazione ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Chiedeva pertanto di ridurre da due ad una le giornate di squalifica, anche in considerazione della circostanza che il calciatore si era recato negli spogliatoi subito dopo la gara per scusarsi con la terna arbitrale.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto accolto.

In effetti, la frase pronunciata dal giocatore non assume la connotazione, per le circostanze nelle quali è stata proferita, direttamente offensiva nei confronti della terna arbitrale ma più correttamente può essere qualificata come condotta irrispettosa verso la stessa.

Pertanto, in omogeneità ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le 2 giornate di squalifica possono essere ridotte ad una anche in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Perez subito dopo la gara essendosi egli recato, come ha potuto accertare questa Corte sentendo il Direttore di gara, negli spogliatoi per scusarsi personalmente con la terna arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa, riducendo la sanzione inflitta al calc. Perez Leonardo ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Con nota, pervenuta via fax il 10 aprile 2013, il legale rappresentante della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (PG) ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00, irrogata al sodalizio dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la motivazione *“per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società che rivolgevano alla terna arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose; gli stessi, al termine della gara lanciavano in direzione dell'arbitro, che rientrava negli spogliatoi, numerosi schizzi d'acqua che lo raggiungevano in più parti del corpo e lanciavano in direzione dello stesso una bottiglia d'acqua semipiena che gli sfiorava la testa”*.

Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta dal vice presidente, sono stati esposti i motivi di censura avverso l'impugnata decisione. In particolare ci si duole della parziale difformità dei fatti realmente accaduti da quelli riferiti – ossia l'assenza di indebite presenze all'interno degli spogliatoi e della sostanziale valenza di proteste – mai offensive – delle frasi rivolte agli ufficiali di gara dalle persone presenti negli stessi locali.

In ogni caso si sostiene l'eccessività della sanzione inflitta, anche in ragione dell'assenza di precedenti specifici.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha partecipato alcun rappresentante della reclamante.

La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e valutate le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso sia assolutamente infondato e, come tale, deve essere respinto.

A questo fine, premesso che il referto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che l'efficacia fidefacente attribuita dall'ordinamento sportivo a simili referti non può essere vulnerata da mere dichiarazioni che appaiono, francamente, inaccettabili e, peraltro, confermatrice della ricostruzione dei fatti offerta dagli ufficiali di gara.

Nel suo referto l'arbitro afferma che, a fine gara, persone a lui non note ma riconducibili alla società ospitante, una dichiaratasi “dirigente”, lo insultavano pesantemente e che tra gli esagitati protagonisti si distingueva - per la violenza del gesto intimidatorio e l'offensività delle frasi rivolte - addirittura il Presidente del sodalizio.

Oltre a ciò gli ufficiali di gara venivano fatti oggetto di lanci di acqua e di una bottiglietta che, fortunatamente, non attingeva il direttore di gara.

La società offre, invero, una ricostruzione dell'evento che appare insostenibile, sia per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti che alle argomentazioni dedotte a sostegno di una tesi, quella del semplice protesta, ancorché vibrante, che, a tutta evidenza, non può essere condivisa.

Al di là del fatto che appare autonomamente offensiva la affermazione che “La fatica e la concitazione del post-gara ha forse indotto gli Ufficiali di gara a travisare persone e circostanze e ad ingigantire oltre misura quanto effettivamente accaduto”, vi è da dire che è la stessa società ad ammettere che gli stessi sono stati destinatari di “proteste” da parte dei giocatori, dei dirigenti, dello staff tecnico e financo dei magazzinieri e custodi del campo. Non viene neanche negata la circostanza che “è stata senz’altro rimproverata all’arbitro la mancata concessione del rigore in favore del Gubbio e gli è stato senz’altro detto che l’eventuale retrocessione del Gubbio sarebbe stata colpa sua, il tutto magari anche con toni decisi ed alterati...”.

La Corte, non può non sottolineare il proprio radicato convincimento in ordine al fatto che, in quell’acceso contesto, tutti abbiano partecipato all’aggressione verbale degli Ufficiali di gara (negli esatti termini da costoro riferiti) senza che alcuno, tra i dirigenti, abbia manifestato una doverosa e ragionevole coscienza del proprio ruolo, operato un intelligente e composto tentativo di restituire serenità al post-gara, se non con colpevole ritardo e dopo che le “proteste” avevano ampiamente prodotti i loro effetti.

Questo, semmai, merita considerazione al fine di evitare ulteriori e più afflittive sanzioni ma, di certo, non scrimina né attenua, ovviamente, la lesività di quanto accaduto.

L’indubbia gravità dei fatti riferiti e la loro corale responsabilità giustificano ampiamente, perciò, la sanzione pecuniaria inflitta alla reclamante, non meritevole di graduazione *in melius* proprio per il profondo disvalore sportivo incarnato dalla sconsiderata e collettiva reazione emotiva.

In conclusione, la doglianza proposta deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Con nota, pervenuta via fax il 10 aprile 2013, il legale rappresentante della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (PG) ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all’allenatore sig. Andrea Sotttil, “*per comportamento offensivo verso l’arbitro ed un suo assistente al termine della gara (r.A. e A.A.)*”.

Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta dal vice presidente, si nega che il tecnico abbia mai profferito parole censurabili all’arbitro e al suo assistente ma che si sia, semplicemente, adoperato per riportare “ordine e calma all’interno del rettangolo di gioco” e che, “nella concitazione del momento lo stesso arbitro abbia male interpretato”.

In ogni caso si sostiene l’eccessività della sanzione inflitta, anche in ragione dell’assenza di precedenti specifici.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha inteso partecipare né l’interessato né alcun rappresentante della reclamante.

La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso non possa essere accolto.

La società sostiene che il sig. Sotttil abbia svolto un ruolo pacificatore e indubbiamente rivolto a contenere condotte, anche verbali, nei limiti della normale dialettica.

L’arbitro, da parte sua, ha riportato, nel suo referto, con grande puntualità le parole rivoltegli dal tecnico, il cui tenore e senso vanno in direzione diametralmente opposta a quella dedotta dalla reclamante.

Ora, in disparte il fatto che quanto riportato nel referto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che quanto riportato è confortato (anche in termini più gravi) dall’assistente dell’arbitro: alla luce di tale apprezzamento, le dichiarazioni difensive appaiono non condivisibili.

Infatti, l'indiscutibile chiarezza espositiva, supportata da puntuale lessico, dei referti citati non offre spunto alcuno per poter dubitare che la condotta incriminata sia stata correttamente apprezzata dal direttore di gara e dal suo assistente i quali, nel riferire l'episodio, hanno riportato una condotta inequivocabilmente rivolta ad offendere l'onore e la dignità degli ufficiali di gara, imputando loro uno stato di tensione in ordine al quale, sarebbe stato commendevole, avrebbero potuto e dovuto porre in essere azioni disincentivanti.

La società, invece, si limita semplicemente a negare qualsiasi connotazione offensiva e violenta, ammettendo solo che si è trattato di un "qui pro quo" male interpretato.

La tesi, a fronte della inequivoca esposizione dei fatti di cui ai referti, non può trovare motivo di condivisione perché essa, al di là della puntualità del riferimento, trova logica e ragionevole collocazione nell'esagitato contesto del dopo-gara, ammessa dalla stessa reclamante e, certamente, l'offesa addebitata al sig. Sottil non può essere semplicisticamente addebitabile alla "concitazione del momento" che avrebbe indotto l'arbitro a male interpretare quanto, invece, perfettamente udito.

Quanto all'entità della pena, giudicata eccessiva dalla reclamante, appare sufficiente osservare che l'art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale è di due giornate di squalifica. Essendo stata applicata la afflizione nella sua misura minima, pur in un contesto di rilevante gravità complessiva, la Corte giudica la stessa più che congrua e, conseguentemente, rigetta la specifica doglianza.

In conclusione, il reclamo proposto deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANDREANI ALESSANDRO SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Con nota, pervenuta via fax il 10 aprile 2013, il legale rappresentante della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (PG) ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al calciatore Alessandro Sandreani, "*per comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale; espulso, alla notifica del provvedimento, rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive, rifiutandosi di togliersi la pettorina per il riconoscimento (r.A. e A.A., calc. ris)*".

Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta dal vice presidente, pur non negandosi che vi sia stato un "contrasto" tra il calciatore e l'assistente dell'arbitro, si propone la tesi che le "normali proteste" dello stesso per il provvedimento espulsivo siano state travisate e, comunque, esse non avrebbero avuto alcun intento minaccioso.

Si chiede, pertanto, la revoca della sanzione inflitta o, in via subordinata, una sua riduzione.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha inteso partecipare né l'interessato né alcun rappresentante della reclamante.

La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso non possa essere accolto.

La società sostiene che l'episodio debba scontare una sua benevola valutazione per il solo fatto che il giocatore espulso aveva partecipato solo emotivamente alla gara, non avendo potuto dare il suo attivo e fattivo contributo in campo.

Peraltro, si sostiene da parte reclamante, che egli avrebbe semplicemente protestato per la (ritenuta) ingiustizia del provvedimento adottato nei suoi confronti, a seguito di "normali" proteste, prive di qualsivoglia intento minatorio.

Al riguardo deve osservarsi, in primo luogo, che le regole sportive si applicano a tutti i tesserati in modo equalitario, fatte salve le specificità previste dalla stessa normativa, senza che abbia rilievo alcuno la momentanea condizione dei giocatori.

Detto questo, si deve poi rilevare come sia nel referto arbitrale che in quello dell'assistente del direttore di gara appaiono in maniera lucida, concordante e chiara sia la volontà di gravemente offendere il prestigio e l'onore degli ufficiali di gara che la promessa di recare all'assistente un male ingiusto.

Con tale comportamento, tenuto in totale dispregio di ogni valore sportivo e civico, si denuncia tutta la violenza verbale di una condotta protrattasi per un apprezzabile arco di tempo (circa 30") in cui il giocatore Sandreani, non solo si è reso autore di una serie continuata di offese ma, oltremodo, si è palesemente rifiutato di farsi identificare, contestando platealmente l'autorità del direttore di gara.

Tutto questo, però, viene edulcorato dalla reclamante che, offrendo una ricostruzione dell'episodio tanto benevola quanto fuorviante, mostra di avallare implicitamente certi comportamenti anziché condannarli. Anzi, prospettando addirittura un errore di percezione da parte dell'assistente, derivante dalla concitazione del momento.

La Corte reputa, però, come assolutamente non condivisibile la versione dei fatti fornita dalla reclamante, in disparte la valenza fidefaciente – fino a prova contraria – dei referti redatti dagli ufficiali di gara.

L'atteggiamento oltraggioso, prolungato e reiterato del giocatore Sandreani non può essere minimamente messo in dubbio, al pari della violenza verbale e della materiale condotta di persistente rifiuto. Gli Ufficiali di gara hanno, con assoluta chiarezza, senza fraintendimenti dovuti alla prospettata

Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi per concordare con la decisione del giudice di prime cure.

Quanto all'entità della pena, giudicata eccessiva dalla reclamante, appare sufficiente osservare che l'art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale è di due giornate di squalifica. L'episodio all'esame si dimostra, infatti, come altamente lesivo dei più elementari doveri di correttezza e lealtà sportiva, aggravato dal contestuale rifiuto di riconoscere l'autorità del direttore di gara, quale rappresentante dell'organizzazione federale, per cui la Corte giudica la sanzione inflitta più che congrua e, conseguentemente, rigetta la specifica doglianza.

In conclusione, il reclamo proposto deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete